

di **Maria Giovanna Trombetta**
Avvocato Fnovi

L'AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ORDINI

Chiamata ad affrontare la questione della decorrenza degli effetti dei provvedimenti di cancellazione dall'Albo, questione spesso rilevante per la conseguente sorte degli obblighi previdenziali che discendono dalla iscrizione all'Albo, la Federazione ha riscontrato i quesiti pervenuti prendendo a riferimento il parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense (Cnf) su questa stessa questione.

È bene preliminarmente chiarire - e non possono esserci dubbi - che gli Ordini professionali perseguono fini istituzionali aventi uno schietto carattere pubblicistico in quanto attinenti all'interesse di tutta la collettività.

D'altra parte, è pacifico che essi sono titolari di poteri amministrativi in senso tecnico e possono emanare provvedimenti autoritativi, oltre che di auto-organizzazione, suscettibili di ritiro in autotutela ed assoggettati al controllo giurisdizionale di rispondenza all'interesse pubblico, nonché alle regole motivazionali e procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fatta questa premessa, e ribadito che ogni atto deliberativo del Consiglio dell'Ordine è un evento a cui la norma ricollega determinati effetti giuridici, si chiarisce che gli effetti di questi atti operano normalmente a partire dal momento dell'assunzione della delibera da parte del Consiglio dell'Ordine, in base al principio ge-

LA DECORRENZA DEGLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Distinzione tra provvedimenti favorevoli e provvedimenti negativi.

nerale del diritto amministrativo per cui, salva in ogni caso diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale complessa decorrono dal momento del suo perfezionamento.

Il principio descritto è pertanto applicabile al caso della cancellazione dall'Albo dei professionisti, con la conseguenza che l'efficacia della cancellazione decorre dall'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell'Ordine competente.

Sancita così la regola, il Cnf ha ritenuto possibile e legittimo operare una precisazione che tiene conto della distinzione tra provvedimenti favorevoli e provvedimenti negativi.

È stato infatti argomentato che il principio della decorrenza *ex nunc* degli effetti dell'atto può assistere l'interprete allorquando si tratti di definire la decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione in tutti i casi in cui la cancellazione medesima si ponga come provvedimento negativo rispetto all'iscritto (es.: cancellazione per causa di incompatibilità), provvedimento nei confronti del quale la situazione giuridica soggettiva dell'interessato si attenga in termini oppositivi.

Non così con riguardo alla cancellazione che consegua ad un'istanza dell'iscritto, laddove si consideri che

rispetto ad essa la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo¹.

Se nel primo caso la delibera di cancellazione, incidendo negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari, non può assumere efficacia retroattiva, nel secondo caso, derivando dalla cancellazione un effetto favorevole per l'interessato, quale il mancato assoggettamento - ad esempio - al pagamento della quota annuale, ben può l'amministrazione disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione: *"l'amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo"* (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in Cons. Stato 1993, I, 1471).

È però evidente che nel caso di specie il potere discrezionale dell'organo competente deve essere esercitato con particolare prudenza; l'efficacia retroattiva del provvedimento di cancellazione deve essere disposta secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'Albo del professionista.

Sarebbe pertanto viziato da eccesso di potere sotto il profilo del-



l'assoluta irragionevolezza un provvedimento che, anche accogliendo un'istanza in tal senso dell'iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risalente nel tempo, con conseguenze negative evidenti in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali del sanitario. Per altro verso sarebbe anche incongruo che una richiesta di cancellazione magari esaminata con ritardo dal Consiglio dell'Ordine competente venisse accolta con decorrenza successiva a quella della data della presentazione della domanda, con conseguente indebito protrarsi dell'assoggettamento del professionista agli obblighi inerenti l'iscrizione.

A titolo orientativo, senza peraltro limitare in alcun modo la sfera di discrezionalità (e di responsabilità) del Consiglio dell'Ordine, può essere ritenuto un criterio coerente con la disciplina normativa dell'istituto della cancellazione e con l'esigenza di contenimento degli interessi coinvolti nella fattispecie quello di fare riferimento alla manifestazione di volontà dell'iscritto, nel senso di disporre una cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta in tal senso dell'iscritto.

Ciò che qui conta in ogni caso sottolineare è che la delibera di cancellazione con effetti retroattivi è comunque efficace fino all'eventuale declaratoria di illegittimità a seguito dell'esperimento delle vie giudiziarie, e che pertanto i relativi presunti vizi non possono che essere fatti valere da chi ne abbia interesse attivando la cognizione e la prudente valutazione caso per caso del giudice competente. ■

¹ Nell'interesse legittimo pretensivo il soggetto mira ad ottenere una posizione di vantaggio grazie ad un'attività della Pubblica Amministrazione che incida in modo favorevole sulla sua situazione soggettiva (ad es. la concessione di una licenza per aprire un esercizio commerciale).

REG. UE N. 1169/2011, ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

QUELLO CHE LE ETICHETTE NON DICONO

Le zone d'ombra del diritto, tra sicurezza alimentare ed esigenze di mercato.



di **Daria Scarciglia**
Avvocato

L'esigenza di identificare, a mezzo di una qualche forma di contrassegno, il contenuto dei recipienti alimentari è antichissima. Già al tempo delle prime dinastie egizie, le anfore di terracotta recavano delle incisioni che indicavano la data di produzione e l'origine del vino. L'usanza si è poi affinata nel corso dei secoli, trovando una sempre maggiore applicazione soprattutto tra il XVIII ed il XIX secolo e diventando un richiamo commerciale che serviva ad attestare la qualità dei prodotti.

Si può ben dire, quindi, che la sicurezza alimentare sia, da sempre, una necessità cui il consumatore di ogni epoca ha subordinato le proprie scelte, con la conseguente evoluzio-

ne delle regole di comportamento da parte di produttori e commercianti che, come si legge già nelle cronache del medioevo, venivano puniti al pari dei ladri, quando colti ad imbrogliare sulle caratteristiche o sul peso degli alimenti che vendevano.

L'era moderna ha certamente dato un'accelerazione fortissima, specialmente nel mondo occidentale, ad una gran quantità di temi legati alla vita umana, tra cui non si può certo trascurare la produzione di norme e regolamenti in ogni campo. Se, quindi, riusciamo a stabilirci in una prospettiva che tenga conto della storia, saremo in grado di cogliere gli aspetti dinamici del diritto e di vederlo come lo strumento di cambiamenti sempre nuovi e migliori.

È così che andrebbe letto anche il Regolamento Ue 1169/2011 in materia di etichettatura dei prodotti alimen-